



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 52/08/CSP

**SEGNALAZIONE DELL' ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO
IN MERITO ALL'OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA N. 47/08/CSP DA
PARTE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA (EMITTENTI
TELEVISIVE IN AMBITO NAZIONALE “LA 7” – “MTV”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 18 marzo 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2008;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 47/08/CSP del 10 marzo 2008, notificata alla società Telecom Italia Media spa l'11 marzo 2008, con la quale, a seguito della segnalazione dell'onorevole Antonio Di Pietro, in qualità di Presidente dell'Italia dei Valori, del 7

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

marzo 2008, è stata accertata la violazione dell'articolo 4 della delibera n. 33/08/CSP da parte della società Telecom Italia Media spa, esercente le emittenti televisive in ambito nazionale "La 7" ed "MTV", ed è stato ordinato alla medesima società di trasmettere, a partire dalla prima edizione utile dei notiziari diffusi dalle emittenti LA 7 ed MTV, nel termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento stesso, servizi di informazione con prevalente partecipazione del soggetto politico Italia dei Valori nonché di prevedere, entro il medesimo termine, la presenza del citato soggetto politico nei programmi di approfondimento diffusi dall'emittente La 7, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTA la segnalazione dell'onorevole Silvana Mura, in qualità di legale rappresentante del partito "Italia dei Valori – Lista Di Pietro" del 17 marzo 2008 (prot. 0014945), con la quale è stato richiesto di verificare l'avvenuta ottemperanza alla menzionata delibera n. 47/08/CSP da parte della società Telecom Italia Media spa, attraverso la predisposizione delle opportune misure compensative, come ordinato dalla delibera medesima;

VISTA la lettera del 13 marzo 2008 (prot. 0014134 del 15 marzo 2008) con la quale la società Telecom Italia Media spa ha comunicato, in esecuzione dell'ordine di dare comunicazione all'Autorità dell'avvenuta ottemperanza alla citata delibera n. 45/08/CSP, che nel giorno 12 marzo 2008 l'on. Antonio Di Pietro è stato presente al TG LA7 delle ore 20.00 e, per quanto riguarda i programmi di approfondimento, l'on. Leoluca Orlando è stato presente alla trasmissione Omnibus dell'11 marzo 2008 e l'on. Antonio Di Pietro nella puntata dello stesso programma del 13 marzo 2008;

RILEVATO che i dati comunicati dalla società Telecom Italia Media spa risultano confermati dai dati del monitoraggio messi a disposizione dell'Autorità dall'ISIMM Ricerche;

CONSIDERATO, peraltro, che il tempo di parola attribuito al soggetto politico "Italia dei Valori" dal notiziario del TG LA7 del 12 marzo – pari a 5 minuti e 45 secondi – , seppure risulta incrementato rispetto a quello fruito dal medesimo soggetto politico nel periodo oggetto dell'accertamento di cui alla delibera n. 47/08/CSP (6 febbraio – 8 marzo 2008), non appare idoneo al completo ripristino della parità di trattamento ordinato nella delibera in questione, in quanto le percentuali precedentemente fruito dagli altri soggetti politici e dettagliatamente indicate nella delibera n. 47/09/CSP, appaiono di gran lunga superiori al tempo assegnato al soggetto politico in questione in funzione di "riparazione" del danno subito;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO, inoltre, che il notiziario MTV Flash diffuso dall'emittente MTV non ha assegnato alcun tempo di parola all'Italia dei Valori nei giorni 12 e 13 marzo 2008;

CONSIDERATO, infine, che relativamente ai programmi di informazione, il tempo fruito nelle puntate della trasmissione Omnibus del 12 e 13 marzo dall'Italia dei Valori, pari a 18 minuti e 28 secondi, non appare idoneo al completo ripristino della parità di trattamento ordinato nella delibera in questione, in quanto nel periodo dal 6 febbraio all'8 marzo 2008 preso in esame dalla delibera n. 47/09/CSP, il citato soggetto politico è stato presente con un tempo di parola di soli ventiquattro minuti e quarantasei secondi su un totale complessivo dedicato ai programmi di informazione pari a 37 ore, cinquantaquattro minuti e trentasei secondi;

RICHIAMATE le considerazioni già espresse nella delibera n. 45/087CSP sulla necessità dell'osservanza dei principi del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, nonché dell'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, al fine di favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che l'articolo 7 della delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale in corso nella fase successiva alla presentazione delle candidature, prevede che i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima delibera, ed in particolare delle liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, uniformandosi ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità che lo squilibrio informativo a danno dell'Italia dei Valori rilevato nella delibera n. 47/08/CSP, che risulta solo parzialmente compensato dai tempi di parola di cui il soggetto politico in questione ha fruito nelle edizioni del notiziario TG LA7 del giorno 12 marzo 2008 e nelle trasmissioni di approfondimento informativo diffuse dall'emittente LA 7 nei giorni 12 e 13 marzo 2008, sia definitivamente sanato attraverso l'attribuzione di ulteriori spazi compensativi

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nei servizi di informazione diffusi dai notiziari e dai programmi di informazione della società in questione nel termine di 48 ore dalla notifica del presente provvedimento;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 20, comma 15, della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, richiamato dall'articolo 16, comma 1, della delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecom Italia Media Spa., esercente le emittenti televisive in ambito nazionale "La 7" ed "MTV", con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti, 229:

1. di trasmettere, a partire dalla prima edizione utile dei notiziari diffusi dalle emittenti LA 7 ed MTV, nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con prevalente partecipazione del soggetto politico segnalante Italia dei Valori, nella misura necessaria al pieno ripristino della parità di trattamento, al fine di assicurare la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione alle forze politiche concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento.

2. di prevedere la presenza del soggetto politico segnalante Italia dei Valori nei programmi di approfondimento diffusi dall'emittente La 7, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, nella misura necessaria al ripristino della piena parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta senza ulteriore preavviso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 18 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola